



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 27 del 4 febbraio 2025.

« Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso in via principale innanzi alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 24 novembre 2024, n.190 recante: ‘Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118’».

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;

VISTO l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, articoli 8 e 10;

VISTO l’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante:« Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» ed, in particolare, l’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d);

VISTO il Decreto legislativo 24 novembre 2024, n.190 recante: «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» c.d. Testo Unico Fonti rinnovabili - TUFR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dicembre 2024, n. 291;

VISTA la nota 3 febbraio 2025, n. 2547 e atti acclusi, con la quale il Presidente della Regione, propone, affinché sia sottoposta alla Giunta regionale, la questione attinente all'impugnativa del Decreto legislativo 24 novembre 2024, n.190 recante: «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» c.d. Testo Unico Fonti rinnovabili (TUFR);

CONSIDERATO che, nella nota 30 gennaio 2025, n. 1656, acclusa alla predetta nota presidenziale n. 2547/2025, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta che: in merito ai possibili profili di illegittimità, l'articolo 9, del citato TUFR prevede un'autorizzazione unica *per progetti di maggiori dimensioni e prevede la presentazione di istanze alla Regione per impianti fino a 300 Megawatt e al MITE per impianti superiori a tale soglia* e, nell'escludere la Regione da qualsiasi competenza per impianti superiori a 300 Megawatt, configurerebbe la violazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente, nonché dell'articolo 14, lettera d) dello Statuto della Regione Siciliana, che attribuisce competenza esclusiva alla Regione in ordine agli impianti elettrici, in quanto pacificamente considerati rientrare nella materia dell'industria; relativamente alla questione degli impianti *off shore*, l'incidenza della disciplina in esame con la materia della pesca (di competenza esclusiva della Regione Siciliana), potrebbe configurare una violazione del *“principio di leale collaborazione che si deve sostanziare nel reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo e regionale”*; in tale evenienza, infatti, *“sarebbe, violato anche il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. nella sua ampia accezione costituzionale di idoneità a perseguire il giusto temperamento delle finalità perseguite dallo Stato e dalle Regioni”*; strettamente connessa alla tematica di cui sopra, vi è anche l'analisi della possibile violazione del principio di sussidiarietà ex



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

articolo 118, quarto comma della Costituzione— da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che opera, non solo, come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale); in ultimo, altro parametro costituzionale che potrebbe essere evocato è l’articolo 3 della Costituzione in materia di eguaglianza, in quanto legittimare impianti di fonti rinnovabili, attribuendo ogni potere valutativo e decisorio a livello Statale, in delle aree sulle quali vi è una significativa convergenza di competenze regionali, determinerebbe la mancanza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi in gioco; in conclusione, *“un’integrazione delle competenze, anche attraverso apporto consultivo regionale nel procedimento statale, consentirebbe un approccio più attento alle molteplici interferenze tra settori differenti e scongiurerebbe l’insorgere di contenziosi che, con tutta probabilità, potranno sorgere escludendo ogni competenza regionale in materia”*;

CONSIDERATO che le ragioni di impugnativa si reputano condivisibili;

CONSIDERATO che nella specie, sotto l’aspetto procedurale, il Decreto legislativo 24 novembre 2024, n.190, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 dicembre 2024 n. 291 e che, pertanto, il termine di sessanta giorni, prescritto dall’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, andrà a scadere il 10 febbraio 2025;

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso, in via principale, per questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 190 con riferimento alle disposizioni in cui sono previste lesioni delle prerogative statutarie della Regione Siciliana e dei principi costituzionali, e, in particolare, all’articolo 9 e al correlato

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

allegato C, dello stesso Decreto legislativo come indicato nella richiamata nota 30 gennaio 2025, n. 1656, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali,

D E L I B E R A

di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso in via principale per questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 190 con riferimento alle disposizioni in cui sono previste lesioni delle prerogative statutarie della Regione Siciliana e dei principi costituzionali, e, in particolare, all'articolo 9 e al correlato allegato C, dello stesso Decreto legislativo dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Segretario
AMICO

Il Presidente
SCHIFANI

ER